NOTAIO


ENRICO ZANOBINI
17100 SAVONA
VIA DEI MILLE 3/4 - TEL. 019823873 - FAX 823912
PART. IVA 01191250099 Enrico@studiozanobini.it

| NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' |
|---|
| "800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L." |
| DENOMINAZIONE |
| ARTICOLO 1 |
| E' costituita una Societa` a Responsabilita` |
| Limitata con la denominazione: |
| |
| "800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L." |
| SEDE |
| ARTICOLO 2 |
| La societa' ha sede in Savona |
| Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso |
| Comune e' deciso dagli amministratori |
| Nelle forme consentite potranno essere istituite e |
| soppresse succursali, agenzie, filiali, |
| rappresentanze e stabilimenti, uffici e recapiti in |
| altre citta' |
| Il domicilio dei soci, per quel che concerne i |
| rapporti con la societa', e' quello risultante dal |
| libro soci; in mancanza, si intende eletto presso |
| la sede sociale |
| DURATA |
| ARTICOLO 3 |
| La durata della Societa` e' stabilita sino al 31 |
| dicembre 2050 |
| OGGETTO |
| |

ALLEGATO "B" al Nr.29277/8651 di Repertorio


------ARTICOLO 4------

La Societa` ha per oggetto le seguenti attivita' di produzione di beni e servizi da effettuarsi solo se ed in quanto strettamente finalizzate e necessarie per il conseguimento delle finalita' istituzionali dell'unico socio della societa' "ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTICI, CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SAVONA" e comunque in stretto collegamento con il perseguimento di dette finalita' nei limiti ed in conformita' della normativa vigente ed, in particolare, dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni precisamente: l'organizzazione di manifestazioni a carattere culturale, scientifico, artistico, finalizzate in particolare alla promozione dell'architettura e della qualita' urbana, corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale; la raccolta, revisione, organizzazione ed elaborazione dati sotto il profilo contabile, amministrativo, statistico, finanziario e tributario; la prestazione di servizi, contabili ed amministrativi in genere esclusivamente a favore della categoria degli architetti, pianificatori, paesaggisti




conservatori e dei loro familiari; servizi per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, la redazione di tabelle ed elaborati grafici, ricerche mercato, pubbliche relazioni, ed analisi di formazione di indirizzari e similari, ricerca e selezione di personale qualificato;------- servizi informatici esclusivamente a favore della categoria degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e dei loro familiari;----- la promozione ed assistenza per la stipula di convenzioni con enti pubblici, privati, professionisti, imprese anche nel settore previdenziale, assicurativo, bancario, creditizio, a favore esclusivamente della categoria degli architetti, pianificatori, paesaggisti conservatori, dei loro familiari;---------- la concessione temporanea di locali attrezzati e servizi di segreteria, la concessione in uso ed il noleggio di attrezzature in genere, esclusivamente della categoria degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, dei loro familiari;---l'organizzazione di viaggi finalizzati a promuovere la conoscenza dell'architettura riservati alla categoria degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e dei

loro familiari;------ il commercio all'ingrosso e al minuto di beni non alimentari;------- la certificazione di qualita';------ la validazione dei progetti sia ai fini privati che pubblici di cui al D.P.R. 554/99------(Testo Unico).-----Fermi i limiti e le finalita' di cui sopra e solo nell'ambito degli stessi la societa' potra' altresi' svolgere per conto proprio l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre societa' od enti, purche' con responsabilita' limitata e nei limiti di legge: il finanziamento ed coordinamento tecnico e finanziario delle societa' od enti nei quali avesse ad assumere delle partecipazioni e sempre che per la misura l'oggetto della partecipazione, non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale, ne' risultino sostanzialmente violati i piu' volte citati limiti e finalita'; la compravendita, il possesso, la gestione per conto proprio di titoli pubblici e privati, con esclusione di qualsivoglia operazione inerente la raccolta del risparmio e di quelle altre che fossero vietate dalla presente e futura legislazione. ------



| Per il raggiungimento dello scopo sociale, la |
|---|
| Societa' potra' compiere operazioni mobiliari, |
| immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, |
| compreso il rilascio di garanzie reali e personali |
| favore proprio o di terzi, se nell'interesse |
| sociale |
| Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le |
| attivita' riservate agli intermediari finanziari di |
| cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 |
| settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle |
| societa' di intermediazione mobiliare di cui al |
| D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione |
| i cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39, e attivita' |
| professionali protette di cui alla legge 23 |
| novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, |
| integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le |
| attivita' che per legge sono riservate a soggetti |
| muniti di particolari requisiti non posseduti dalla |
| Societa', e tutte le attivita' non strettamente |
| necessarie per il perseguimento delle attivita' |
| istituzionali dell'unico socio "ORDINE DEGLI |
| ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTICI, CONSERVA- |
| TORI DELLA PROVINCIA DI SAVONA" |
| CAPITALE SOCIALE |
| ARTICOLO 5 |
| |

Il capitale sociale e` di Euro 10.000,00 (diecimila) suddiviso in quote a norma di legge. In caso di comproprieta' di una partecipazione i comproprietari dovranno nominare un rappresentante comune ai sensi degli articoli 1115 e 1116 c.c.---partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. ----------AUMENTI DI CAPITALE-----------ARTICOLO 6-----La societa' potra' aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.-----L'aumento di capitale, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., potra' essere attuato anche mediante offerta delle quote di nuova emissione a terzi non soci.-----L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potra' avvenire sia con conferimenti in denaro che di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.-----Il conferimento potra' avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di




cui

vengono

una fidejussione bancaria con

| garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, |
|--|
| gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto |
| la prestazione d'opera o servizi a favore della |
| societa' |
| In tal caso, la polizza o la fidejussione possono |
| essere sostituite dal socio con il versamento a |
| titolo di cauzione del corrispondente importo in |
| denaro presso la societa' |
| RIDUZIONI DI CAPITALE |
| |
| In caso di riduzione del capitale per perdite il |
| deposito presso la sede sociale della relazione |
| dell'organo amministrativo sulla situazione |
| patrimoniale della societa' e le eventuali |
| osservazioni del collegio sindacale o del revisore |
| puo' essere omesso |
| FINANZIAMENTI DEI SOCI |
| ARTICOLO 8 |
| Eventuali finanziamenti effettuati dai soci per le |
| necessita' sociali si presumono eseguiti in conto |
| capitale e non saranno, pertanto, produttivi di |
| interesse alcuno a favore dei soci ne' saranno |
| considerate sopravvenienze attive per la societa' |
| Tali versamenti dovranno essere effettuati alle |
| condizioni stabilite dalla deliberazione del |


C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) richiamata dall'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385.-------TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI INTER VIVOS --------ARTICOLO 9------Le quote sociali (e i diritti di opzione in caso di aumento del capitale a pagamento), sono trasferibili per atto tra vivi solo col gradimento dei soci estranei alla cessione che decidono a maggioranza del capitale dagli stessi espresso. Il socio cedente dovra' comunicare entita' della quota ceduta, corrispettivo, modalita' e tempi di pagamento dello stesso, dati del cessionario e le condizioni della cessione all'organo altre amministrativo, il quale, entro i successivi dieci giorni dovra' informare gli altri soci, quali risultano a quel momento dal libro soci, tramite raccomandata, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci stesso.------Entro venti giorni dal ricevimento dell'informazione suddetta i soci devono esprimere l'eventuale diniego di gradimento, unitamente




all'eventuale intento di esercitare il diritto di


prelazione, dandone comuicazione allo stesso organo amministrativo mediante raccomandata A/R. In mancanza di diniego e salvo il caso in cui venga esercitato il diritto di prelazione, il potra' procedere alla cessione al soggetto secondo le modalita' comunicate.-----La prelazione dovra' essere esercitata sull'intera quota offerta e, in caso di esercizio da parte di piu' soci il diritto spettera' a ciascuno in proporzione alla quota di capitale posseduta.-----Nel caso di cessione fatta verso un corrispettivo in tutto o in parte infungibile o a titolo gratuito, il valore della quota offerta verra' determinato da un arbitratore nominato di comune accordo dai soci interessati o, in caso disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la societa'.-----Una volta determinato il valore, e' fatto salvo, sia per il cedente offerente che per coloro che hanno esercitato la prelazione, il diritto recedere dal proprio intento, per cui, nel primo caso, il cedente rinuncera' a cedere la quota e nel secondo caso l'acquisto verra' effettuato, sempre per l'intera quota offerta, solo dal o dai soci che terranno ferma la loro intenzione di esercitare la

prelazione o, in mancanza, il cedente sara' libero di effettuare la cessione ai soggetti e alle condizioni indicate nell'offerta, fatti salvi gli esiti della decisione dei soci circa il gradimento. --TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI MORTIS CAUSA-------ARTICOLO 10------In caso di decesso del socio gli eredi o i legatari hanno diritto alla liquidazione della quota spettante al socio defunto.---------RECESSO-----------ARTICOLO 11------I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.------Il socio, che intenda recedere dalla societa', deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci) della decisione che legittima tale recesso; detta comunicazione conterra' l'indicazione delle generalita' del socio recedente e del suo domicilio, per le comunicazioni inerenti al procedimento. -----Se il "fatto" che legittima il recesso e' diverso





Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della societa' e alle sue prospettive reddituali.----di disaccordo, la valutazione caso delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati e' effettuata tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della societa', che provvede anche sulle spese su istanza della parte piu' diligente. Si applica il primo comma dell'art.1349 C.C.-----Ιl rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. ------rimborso puo' avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora cio' non avvenga il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. quest'ultimo caso si applica l'art.2482 C.C. qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la societa' si scioglie ai sensi dell'art.2484,



| comma 1 n.5 C.C |
|---|
| DECISIONI DEI SOCI |
| ARTICOLO 13 |
| I soci decidono sulle materie riservate alla loro |
| competenza dalla legge nonche' sugli argomenti che |
| uno o piu' amministratori o che tanti soci che |
| rappresentino almeno un terzo del capitale sociale |
| sottopongono alla loro approvazione |
| Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni |
| ed il suo voto vale, in misura proporzionale, alla |
| sua partecipazione |
| Il socio moroso o il socio la cui polizza |
| assicurativa o la cui garanzia bancaria siano |
| scadute o divenute inefficaci (ove previsto ai |
| sensi dell'art.2466, comma quarto C.C.) non puo' |
| partecipare alle decisioni |
| DECISIONI ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O |
| SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO |
| ARTICOLO 14 |
| Nei casi previsti dalla Legge, le decisioni dei |
| soci possono essere adottate mediante consultazione |
| scritta o sulla base del consenso espresso per |
| iscritto |
| Esse sono prese con il voto favorevole della |
| maggioranza del capitale sociale |
| |